

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 610

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORCIERI, SALVI, BERTONI, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO, ANGELONI, BAGNOLI, BARBIERI, BENVENUTI, BETTONI BRANDANI, BONAVITA, BORRONI, BRATINA, BRUTTI, BUCCIARELLI, CAVAZZUTI, CIONI, CORASANITI, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, DE MARTINO Guido, DI BELLA, DI ORIO, DONISE, FALOMI, GIOVANELLI, GRUOSSO, GUERZONI, LARIZZA, LAURICELLA, LONDEI, MANCONI, MASULLO, MICELE, MIGONE, MORANDO, PAGANO, PAPPALARDO, PAROLA, PASQUINO, PELELLA, PETRUCCI, PETRUCCIOLI, ROGNONI, SARTORI, SCAGLIOSO, SCIVOLETTO, SCRIVANI, SENESE, SICA, SMURAGLIA, STANISCIÀ, STEFÀNO, TORLONTANO e VIGEVANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1994

---

Misure di sostegno per la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore degli armamenti e delle aree territoriali interessate da riduzione di attività militari

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Da alcuni anni è in corso in tutto il mondo occidentale una riduzione delle spese militari, delle Forze armate, dei dipendenti civili della Difesa, delle basi e degli arsenali militari, e della produzione militare delle imprese. Le conseguenze sull'industria militare sono di particolare importanza: da un lato, possono emergere seri problemi economici, specie in alcune regioni; dall'altro, si aprono possibilità di diversificazione e di riconversione a produzioni civili, attraverso la trasformazione e l'innovazione delle capacità produttive e tecnologiche, che salvaguardano l'occupazione dei lavoratori e migliorano la qualità ambientale e la sicurezza delle aree interessate.

#### *L'industria europea degli armamenti*

Un recente studio dello *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) considera le cento maggiori imprese militari dell'Europa occidentale; nel 1988 queste imprese avevano un fatturato legato alla vendita di armi di circa 66 miliardi di dollari (quasi 84.000 miliardi di lire). Le aziende italiane considerate sono quelle dei gruppi IRI, EFIM e FIAT (oltre ad Aermacchi, Elettronica e Piaggio); queste imprese nel 1988 avevano un fatturato militare complessivo di circa 5.540 milioni di dollari (poco più di 7.000 miliardi di lire), pari all'8,4 per cento dell'industria europea, mentre le imprese di Gran Bretagna, Francia e Germania concentravano quasi l'80 per cento delle vendite europee di armi.

Nel complesso delle produzioni militari, secondo diversi studi recenti, sono impegnate in Italia circa centoventi imprese e più di ottantamila persone, con un fatturato che ora non supera gli 8.000 miliardi di lire.

Le imprese maggiori, che realizzano sistemi d'arma completi, concentrano una quota assai elevata delle attività, mentre la produzione di componenti e beni intermedi è frammentata in molte imprese di piccole e medie dimensioni, dove questa ha spesso un peso assai limitato.

#### *La crisi dell'industria italiana della difesa*

I segni di crisi dell'industria militare italiana sono diventati evidenti nel corso del 1991, con qualche ritardo rispetto agli altri Paesi europei per effetto sia delle ridotte dimensioni del settore sia del più lieve calo (limitato al 1990-1991) della spesa per armamenti del nostro Paese. Successivamente le «crisi annunciate» nel 1990 si sono manifestate in modo tangibile con l'avvio, in numerose aziende, di piani di ristrutturazione e di riduzione del personale, il cui impatto sociale è attenuato solo dal ricorso a misure straordinarie di cassa integrazione e di pensionamento anticipato.

La crisi da strisciante è divenuta evidente, con il pieno coinvolgimento - nella ristrutturazione del comparto e nei programmi di riduzione degli occupati - di quei gruppi a partecipazione statale che avevano adottato di fronte al calo degli ordini e del lavoro una linea prudentiale. Si segnalano, inoltre, nel settore alcune procedure avviate per fallimento o liquidazione di aziende, che interessano, per ora, soprattutto le piccole e medie imprese dell'indotto.

Alla diminuzione del 10 per cento degli occupati nell'industria militare, registrato nel triennio 1988-1990, si somma - per effetto di una crisi ormai generalizzata - una riduzione ulteriore di oltre ottomila unità nel periodo 1991-1993. Se consideriamo, inoltre, la perdita occupazionale indot-

ta dalla crisi e dalla ristrutturazione dei grandi gruppi, nei confronti delle aziende sub-fornitrici, possiamo attendibilmente stimare un calo intorno al 20 per cento dei lavoratori industriali in campo militare alla fine del 1993. Le dimensioni, quindi, della perdita di occupazione già realizzata e prevista per il nostro Paese, rispetto ad altri Paesi europei, potrebbe essere devastante per il nostro tessuto economico e sociale, già pesantemente colpito da fenomeni di deindustrializzazione e prospettive di disoccupazione di massa.

#### *Diversificazione e riconversione*

Per il tipo di ridimensionamento che si prospetta per l'industria militare italiana, la strada della riconversione e della diversificazione appare particolarmente appropriata per realizzare gli aggiustamenti economici e sociali necessari.

Lo sfasamento temporale della crisi italiana è di certo tra le cause del ritardo con cui nel nostro Paese si sta affrontando il problema. Negli anni di rapida crescita della spesa per armamenti e dei mercati di esportazione, le imprese italiane non sono riuscite a consolidare le proprie capacità produttive e tecnologiche ponendosi in grado di competere sul piano dei produttori di nicchia e sono rimaste fortemente dipendenti dall'estero per alcune componenti e tecnologie chiave (avionica, motoristica, missilistica). Quando la crisi è arrivata, le imprese hanno puntato alla difesa dell'esistente rinunciando a strategie di riposizionamento sul piano tecnologico e di mercato.

Mentre le imprese private hanno scelto di scaricare sui lavoratori gli effetti della crisi, il processo di privatizzazione delle imprese afferenti al settore pubblico, portato a conclusione per l'EFIM e tuttora in atto per l'IRI, iniziato con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha ulteriormente aggravato lo stato dell'occupazione in questo settore. Ora il problema è quello di avviare in concreto, nell'ambito

delle procedure previste dall'ultimo provvedimento citato, un serio e rigoroso piano di ristrutturazione e diversificazione della industria della difesa, salvaguardando al tempo stesso i livelli occupazionali esistenti. Questo processo è stato avviato, in modo peraltro insufficiente, dall'articolo 6 del del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che questo disegno di legge intende per l'appunto modificare.

Diventa sempre più evidente in proposito l'urgenza dell'approvazione di un nuovo modello di difesa, che offra all'industria italiana della difesa un quadro di riferimento certo su cui poter avviare i necessari processi di ristrutturazione e di riposizionamento.

Infatti il cambiamento della situazione politico-strategica sta determinando notevoli cambiamenti nell'industria della difesa europea. Siamo di fronte ad un elevato sovradimensionamento produttivo che è reso sempre più critico dalla diminuzione delle commesse militari da un lato e dalla riduzione delle possibilità esportative dall'altro. Ciò rende necessario l'avvio immediato di una ristrutturazione, diversificazione produttiva e di mercato, di studi e progetti di riconversione. L'obiettivo deve essere quello di risolvere nel modo migliore i problemi dell'approvvigionamento delle Forze armate, garantendo loro un adeguato livello di efficacia ed efficienza.

È dal nuovo modello di difesa, quindi, che si attende una visione globale e a lungo termine della configurazione delle Forze armate e della difesa nazionale, in grado di offrire gli indispensabili riferimenti alla ricerca scientifica e tecnologica ed alla capacità produttiva dell'industria della difesa italiana.

#### *Il nuovo modello di difesa*

Nel novembre del 1991 il Ministro della difesa ha infine presentato al Parlamento una proposta di «nuovo Modello di difesa» (NMD) nazionale, che prefigura le linee di riforma delle Forze armate nei prossimi

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dieci anni. Tale documento appare ora superato e necessita di profonde modificazioni, ma rappresenta comunque l'unico testo ufficialmente prodotto dalla Difesa italiana, successivamente alla pubblicazione del «Libro bianco» del 1985, da cui emerga una riflessione su obiettivi, compiti e struttura delle Forze armate italiane.

Il documento si basa sui materiali dell'ampia indagine conoscitiva sulla ridefinizione del modello di difesa svolta dalla Commissione difesa della Camera dei deputati dal febbraio al dicembre del 1990.

L'attuale legislatura dovrà affrontare il tema del NMD a partire dalla proposta esistente, per definire singoli provvedimenti legislativi di attuazione, ma dovrà tener conto dei nuovi compiti che l'esercito italiano si è assunto e si assumerà come forza di pace nelle zone di crisi del mondo.

Una razionalizzazione della domanda ad opera delle Forze armate si dovrà basare, oltre a quanto già affermato, sulla necessaria qualificazione dell'industria militare nazionale, che ne favorisca i processi di diversificazione, innovazione tecnologica e ridimensionamento.

Dal punto di vista industriale, infatti, l'incertezza sui finanziamenti disponibili e l'enfasi sulle caratteristiche qualitative degli equipaggiamenti sono elementi aggiuntivi che rendono difficile all'industria militare italiana una chiara valutazione delle prospettive della domanda pubblica nel settore militare.

L'incertezza rende infatti impossibile una seria programmazione delle attività industriali sia per quanto riguarda l'avvio di iniziative di ricerca e sviluppo, sia per quanto riguarda, nei programmi in corso, la quantificazione dei mezzi che verranno realmente acquistati e, quindi, dei relativi carichi di lavoro prevedibili.

Ciò penalizza indubbiamente le imprese più avanzate che potrebbero non essere incentivate, con tale approccio, a investire in ricerca, ma piuttosto ad acquistare tecnologia estera facilmente vendibile su un mercato protetto nazionale.

Nessuna ricaduta positiva, in termini di rafforzamento della base industriale della Difesa con riguardo sia alle produzioni civili che alle produzioni militari, potrà infatti avere un programma di acquisto di armamenti che prescindendo dalle esigenze di selettività negli acquisti in ragione delle riconosciute esigenze operative, competitività nelle procedure di acquisizione, qualificazione del prodotto, del produttore e del processo produttivo, incentivo ed attività autonome di ricerca e di sviluppo, e programmazione pluriennale degli investimenti. Un obiettivo che il NMD sembra assai lontano dal raggiungere.

In questo senso la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un organismo in grado di porsi come referente autorevole sui temi della produzione di materiale di armamento e delle politiche di razionalizzazione del settore, rappresenterebbe un passo nella direzione della costruzione di una politica industriale della difesa.

*Obiettivi. Interventi di sostegno: dimensione europea, nazionale, regionale*

Emerge quindi con grande evidenza l'urgente necessità di interventi che possano sostenere il processo di ristrutturazione e di riorganizzazione spontanea del sistema delle imprese produttrici di materiali di armamento. Le azioni in questa direzione devono tener conto di tre dimensioni di intervento: la dimensione europea, la legislazione nazionale e le iniziative regionali.

Non è superfluo ricordare che il contesto europeo rappresenta - se non altro per gli obblighi derivanti dall'entrata in vigore del «mercato unico» - la dimensione più rilevante delle politiche di riconversione, e che è quindi in questo contesto che vanno esaminate anche le prospettive per l'Italia. In questo senso un ruolo crescente viene svolto dalla Commissione delle Comunità europee, anche se per ora è esclusa dal controllo sulla produzione di armamenti dai termini del Trattato di Roma, confermato da quello di Maastricht. La Commissione

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha avviato una serie di studi sull'industria militare e verifica che le politiche nazionali non siano in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza, sul divieto ai sussidi delle imprese e sull'apertura dei mercati nazionali.

Anche una politica per la riconversione civile del settore dovrà tener conto dei requisiti della Commissione delle Comunità europee per la politica industriale. Tuttavia, proprio la dimensione europea suggerisce di guardare alle esperienze passate di gestione, su scala europea, della ristrutturazione di settori tradizionali, come la siderurgia e la cantieristica, come esempi possibili per una politica europea di riconversione dell'industria militare. Proposte di questo tipo sono sostenute da un crescente interesse nel Parlamento europeo e da diverse forze politiche. Tali proposte si sono recentemente concretizzate in uno schema di decisione comunitaria di istituzione di un programma specifico di interventi sul tema della riconversione (denominato «Konver» e approvato dal Parlamento europeo).

Per di più, la strada di un coordinamento europeo delle politiche di riconversione va sostenuta, perchè affiancherebbe in modo esplicito i processi di disarmo e riduzione della spesa militare, contribuendo alla costruzione di un sistema di sicurezza comune in Europa.

Dal punto di vista immediato, lo strumento più adeguato per una politica di riconversione è l'introduzione nel nostro Paese di una normativa che favorisca la diversificazione ed il passaggio dalla produzione militare a quella civile, promuovendo e sostenendo il miglioramento della situazione materiale ed il quadro socio-economico delle regioni soggette alla riduzione delle attività produttive di carattere militare.

Sotto il profilo della legislazione nazionale, la riconversione delle industrie operanti nel settore degli armamenti verso produzioni civili è un'esigenza che, fin dalla X legislatura, è stata posta da parte delle forze parlamentari più sensibili a questi temi. Le ragioni che hanno spinto verso quella scelta e sono alla base della presentazione di

questo disegno di legge, risiedono sia in motivazioni di tipo umanitario rese più acute e pressanti dalle recenti vicende belliche in corso vicino al nostro Paese e non, sia in altre di tipo economico per la crisi che ha colpito questo settore e che minaccia in modo serio l'occupazione.

In Italia, già la legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola il commercio delle armi, prevedeva iniziative del Governo per una politica di riconversione dell'industria militare che non sono mai state realizzate. Come si è ricordato, dall'inizio del 1991 parlamentari di varie forze politiche hanno dato vita ad un gruppo di pressione per stimolare l'adozione di provvedimenti a favore del processo di riconversione; a questo scopo furono presentate sei proposte e disegni di legge (X Legislatura: atti Camera nn. 429, 2178, 3417 e 3600; atti Senato nn. 56 e 1327), che non furono approvati. Nel corso della XI legislatura, l'iniziativa dei parlamentari è continuata con la presentazione di varie proposte e disegni di legge (atto Camera n. 1785, atti Senato nn. 447 e 893); per uno di questi, il disegno di legge n. 893, è stata deliberata la procedura di cui all'articolo 79 del Regolamento del Senato, in quanto sottoscritto da più della metà del gruppo del PDS, ma non si è mai arrivati neanche alla discussione. Nella legge finanziaria per il 1993 il Parlamento ha inserito lo stanziamento di risorse per finanziare un Fondo per la riconversione delle imprese militari.

In seguito, in sede di discussione e di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «Interventi urgenti in favore dell'economia», all'articolo 6 sono state aggiunte, da parte del Parlamento, delle disposizioni che impegnano il Governo a «favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile» delle imprese che operano nel settore militare a tal fine è stato stanziato un Fondo di 500 miliardi poi confermato dalla legge finanziaria per l'anno 1994. Per realizzare un primo passo nella direzione indicata, la legge di conversione, 19 luglio 1993, n. 237, impegnava il

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a provvedere all'emanazione di decreti per l'erogazione dei fondi, cosa che ancora adesso, a distanza di un anno dall'approvazione della legge e scaduti i termini indicati dalla stessa, non è avvenuta.

Queste disposizioni non sono state dunque mai attuate e tra l'altro non facevano parte di un progetto organico che definisse in modo efficace i compiti del Governo e delle regioni in questa materia.

È quindi necessario riprendere l'iniziativa per giungere alla rapida approvazione di un provvedimento che funga da reale punto di partenza per la politica di riconversione e che sappia orientare le imprese produttrici di materiale di armamento nelle loro strategie di diversificazione, riallocazione di capacità produttive e diversificazione delle attività.

Questo disegno di legge è il tentativo di offrire alcune soluzioni ai diversi problemi sollevati dalla crisi dell'industria militare in modo più completo dell'articolo 6, commi 7, 8, 8-bis, 9 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, di cui si propone la sostituzione.

L'articolo 1 impegna il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ad elaborare un programma quinquennale di interventi per la ristrutturazione e la conversione produttiva nel campo civile delle imprese operanti nel settore degli armamenti con risorse statali, regionali e comunitarie con un onere a carico dello Stato di 500 miliardi; vengono inoltre definiti i materiali di armamento sulla base di proce-

sure previste dalla legge 9 luglio 1990 n. 185.

Le aree ad alta concentrazione di imprese produttrici materiali di armamento, oggetto degli interventi previsti dal disegno di legge, sono definite all'articolo 2. Come si vede, i criteri di definizione tendono a configurare un'area in cui, accanto ad un'alta concentrazione di imprese attive nel settore (con le prevedibili difficoltà sul terreno dell'occupazione), possono essere considerate anche situazioni di tipo ambientale o igienico-sanitario. Tali situazioni non possono essere ignorate nel momento in cui si adottano politiche di intervento a livello di area territoriale e non più di singola impresa; anzi, senza la considerazione di tutti i fenomeni di «congestione» e di degrado che caratterizzano ciascuna area, interventi di questo tipo, che sono per definizione di tipo orizzontale e che impongono ai soggetti locali una forte dose di cooperazione e di creatività, perdono la loro ragione di essere.

La specificazione di diversi criteri per la definizione delle aree è anche funzionale all'elaborazione di una graduatoria, indispensabile data la limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione.

Nell'articolo 3 sono specificati i soggetti beneficiari degli interventi previsti nella proposta, con particolare riferimento alle iniziative di carattere cooperativo dei lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiali di armamento. L'articolo 4 individua la copertura finanziaria e l'articolo 5 stabilisce l'abrogazione delle norme contrastanti con la conservazione degli effetti giuridici prodotti.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

*(Programma quinquennale di interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione, diversificazione e conversione produttiva delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento)*

1. Al fine di promuovere e sostenere il miglioramento della situazione materiale e del quadro socio-economico nelle zone soggette alla riduzione di attività produttiva di carattere militare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma quinquennale per:

a) interventi di razionalizzazione e ristrutturazione, diversificazione e conversione produttiva delle imprese manifatturiere e impiantistiche operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo e di diffusione di applicazioni per uso civile di materiali, prodotti e processi produttivi o conoscenze di natura militare.

2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato con il concorso di risorse statali e regionali nonché di quelle stanziare dalla Comunità europea per la riconversione dell'industria bellica. Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 500 miliardi.

3. Ai fini della presente legge, i materiali di armamento sono definiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

## Art. 2.

*(Aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua con proprio decreto le aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali d'armamento e ne redige un elenco, ordinato secondo criteri di priorità, per consentire ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, l'accesso ai relativi benefici.

2. Si definiscono aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento, le aree territoriali del Paese che presentano una elevata incidenza degli insediamenti produttivi riguardanti i materiali di armamento e delle installazioni logistiche militari, dalla cui crisi derivi per l'economia locale una significativa difficoltà produttiva ed occupazionale, avendo particolare riferimento ai seguenti criteri:

a) rapporto tra i dipendenti delle imprese produttrici di materiali di armamento e il totale dei dipendenti del settore manifatturiero presenti nell'area;

b) rapporto tra il fatturato specificamente attribuibile alla produzione di materiali di armamento e il fatturato totale del settore manifatturiero nell'area;

c) criticità delle aree dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e della sicurezza dei cittadini, e in particolare delle azioni previste dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 agosto 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990;

d) criticità dal punto di vista dell'occupazione nel settore della produzione di materiali di armamento, testimoniata in particolare da cessazioni dell'attività di impresa, da vendite o liquidazioni di aziende, da richieste di ammissione al trattamento di integrazione salariale, da consistenti riduzioni di personale;

e) presenza di insediamenti militari particolarmente rilevanti per il tessuto economico-sociale.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici previsti dal programma di interventi di cui all'articolo 1, comma 1:

a) le imprese, singole o associate, operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) le società cooperative che mettono in atto attività sostitutive di produzione di materiali di armamento;

c) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e le università, gli enti di ricerca pubblici e privati, gli altri enti pubblici anche territoriali, le società finanziarie promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzati alla riconversione delle attività militari in attività civili.

2. Ai fini del mantenimento e della diffusione della capacità e delle conoscenze tecnologiche in possesso di imprese produttrici di materiali di armamento, possono altresì accedere ai benefici previsti dal programma di interventi di cui all'articolo 1, comma 1, le imprese definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che realizzino finalità di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1, attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale di aziende produttrici di materiali di armamento o di singoli rami di aziende o di gruppi di beni delle medesime.

3. Le società cooperative di cui al comma 1, lettera b), possono accedere ai benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, specificati nella deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Per accedere ai benefici previsti dal programma di interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *b*), devono essere composte da lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiali di armamento o di parti di questi nonchè:

*a*) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1, comma 2, e 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, oppure essere composte da lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

*b*) realizzare le finalità del presente articolo mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima.

5. Ai fini di cui al comma 4, le società cooperative possono altresì includere tra i propri soci altri lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariali, e personale tecnico e amministrativo, nonchè persone giuridiche, in misura rispettivamente non superiore al 25 per cento del numero dei soci o al 25 per cento dei soci o al 25 per cento del capitale sociale, anche in deroga a norme di legge o dei propri statuti.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto modalità e criteri per l'attuazione della presente legge.

## Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 5.

*(Abrogazione di norme e regolazione degli effetti giuridici)*

1. L'articolo 6, commi 7, 8, 8-bis, 9 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è abrogato.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici prodotti dalle disposizioni di cui al comma 1.